



15162:21

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.

Privacy - domanda
resp. civ. - trib. -
impugnazione -
criteri

Ud. 24/03/2021 CC
Cron. 15162
R.G.N. 2481/2019

ORDINANZA

sul ricorso 2481/2019 proposto da:

Giuseppe, Elisa, Michele, Pietro,
elettivamente domiciliati in

che li rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -

nonché contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ord
1653
2021

Giuseppe, Elisa, Michele, Pietro,
elettivamente domiciliati in F)

e, che li rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

-controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 15222/2018 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 20 gennaio 2012, il Prefetto di Reggio Calabria disponeva l'accesso presso l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e nominava una commissione incaricata di accertare l'eventuale sussistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento degli organi elettivi dell'Ente locale. Sulla base della relazione depositata dalla predetta commissione e su conforme proposta del ministero dell'interno, veniva disposto, con dPR del 10 ottobre 2012, lo scioglimento dell'ente locale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

I signori Giuseppe Pietro Michele ed Elisa Cordopatri proponevano ricorso al Tribunale di Roma, ex artt. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. codice privacy) e 10 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, deducendo la violazione della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, di cui assumevano essere responsabili i componenti della predetta commissione, il Prefetto di Reggio Calabria e il Ministro dell'interno, dei quali chiedevano anche la condanna al risarcimento dei danni consequenziali alla illecita

pubblicazione a mezzo stampa del contenuto della menzionata relazione, nonostante si trattasse di un documento riservato.

Il tribunale, con sentenza del 20 luglio 2018, dichiarava illegittima la menzione degli attori nella relazione della commissione che costituiva oggetto di pubblicazione illecita; rigettava la domanda di risarcimento del danno all'immagine che riteneva già ristorato con la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale e su due quotidiani locali.

Avverso questa sentenza i medesimi attori propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistiti dal Ministero dell'interno che propone anche ricorso incidentale in via condizionata. Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'eccezione del Ministero dell'interno di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto avverso una sentenza soggetta ad appello, è fondata.

Costituisce *jus receptum* che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice (Cass. n. 23390 del 2020, n. 2948 del 2015, n. 3338 del 2012, SU n. 10073 del 2011).

Tanto premesso, nella specie, con ordinanza del 21 gennaio 2015, successivamente non revocata, il tribunale ha qualificato espressamente la fattispecie quale azione di «responsabilità civile aquiliana da diffamazione non [...] riconducibile alla mera

responsabilità civile ex art. 15 d.lvo 196/2003» e, ritenendo che l'oggetto della causa «[costituisse] materia di ordinario giudizio di cognizione», ha disposto la conversione dal rito speciale a rito ordinario ed assegnato i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.

In tale situazione processuale, la qualificazione data dagli attori al *petitum* e alla *causa petendi* della loro domanda in termini di i del codice della privacy non ha trovato conferma nella sede giudiziaria, avendo il giudice di merito qualificato quella domanda in termini di risarcimento del danno in via ordinaria e trattato la stessa con il rito ordinario civile.

Non sussiste, dunque, alcun affidamento della parte o una situazione di apparenza tale da giustificare la proposizione dell'impugnazione secondo il modello processuale delineato dagli artt. 152 codice privacy e 10, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011 che, prevedendo l'inappellabilità della sentenza, ammette la proposizione del ricorso immediato per cassazione (come nel caso esaminato da Cass. n. 29336 del 2020 in cui il tribunale aveva applicato il rito speciale).

Il ricorso principale è dunque inammissibile, quello incidentale condizionato è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali alle spese, liquidate in € 3000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,
a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 24 marzo 2021

Il Presidente

